



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Procedura di adesione al concordato preventivo biennale](#) Pag. 4
- [Condizioni di accesso al concordato preventivo 2025-2026](#) Pag. 5
- [Ambito oggettivo del CPB per soggetti ISA](#) Pag. 6
- [Agevolazioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente](#) Pag. 7
- [Modifiche alle detrazioni per familiari a carico](#) Pag. 8
- [Limite alle detrazioni dal 2025](#) Pag. 9



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list controllo modello Redditi PF](#) Pag. 10
- [Check list versamenti modello Redditi PF](#) Pag. 12
- [Check list compensazione crediti da dichiarazione dei redditi](#) Pag. 14
- [Check list canoni percepiti per locazione immobili](#) Pag. 15
- [Investimenti all'estero nel quadro RW](#) Pag. 16
- [Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW](#) Pag. 17
- [Conguagli del modello 730/2025](#) Pag. 19
- [Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires](#) Pag. 20
- [Verifica requisiti società di comodo](#) Pag. 21
- [Benefici premiali ISA](#) Pag. 22



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio](#) Pag. 23
- [Contributi in conto capitale](#) Pag. 24



## NON SOLO IMPRESA

- [Contributi ridotti per nuovi artigiani e commercianti](#) Pag. 25



## AGEVOLAZIONI

- [Credito sponsorizzazioni sportive - 3° trimestre 2023](#) Pag. 26



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di luglio 2025](#) Pag. 27



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO  
IN FORMATO WORD](#)



### Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

**Editore e Proprietario:** Centro Studi Castelli Srl  
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 210.400 interamente versato  
Sito web: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)  
E-mail: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)

**Direttore Responsabile:** Anselmo Castelli  
**Vicedirettore:** Stefano Zanon  
**Coordinatore Scientifico:** Laurencia Binda  
**Coordinatore di redazione:** Stefano Zanon

**Consiglio di Redazione:**  
Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi,  
Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di Esperti:**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,  
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,  
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,  
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,  
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,  
F. Vollono, F. Zuech

**Periodicità e distribuzione:**  
mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

**Diffusione:** circolare diffusa per e-mail.

**Servizio abbonamenti:**  
Tel. 0376/77.51.30  
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy-policy](http://www.ratio.it/privacy-policy).

## IN EVIDENZA

### Notizie in sintesi

#### PROROGA VERSAMENTI SOGETTI ISA

- È stato prorogato dal 30.06.2025 al 21.07.2025 il termine di versamento delle imposte dirette, dell'Irap, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato, risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Il differimento riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, così come i soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa, le partite Iva in regime dei minimi e forfetari, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti Iva.

#### PROROGA MODELLO 770 SEMPLIFICATO

- L'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 30.04.2025 al 30.09.2025 il termine per trasmettere i dati aggiuntivi relativi a ritenute e trattenute, richiesti ai datori di lavoro con un massimo di 5 dipendenti che intendano avvalersi della modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d'imposta, introdotta in via sperimentale nel 2025. Inoltre, ha ampliato il periodo di riferimento dei dati da comunicare, comprendendo nell'obbligo informativo non solo gennaio e febbraio, ma anche i mesi da marzo ad agosto 2025.
- La procedura semplificata è riservata ai sostituti d'imposta che erogano esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati. Inoltre, si rivolge a coloro che effettuano ritenute e trattenute alla fonte, che utilizzano i servizi telematici dell'Agenzia per i versamenti tramite modello F24 e che, al 31.12.2024, impiegavano al massimo 5 lavoratori.

#### FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETARIO

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall'anno successivo.
- L'Agenzia ricorda che la fuoriuscita dal regime forfettario è prevista a partire dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti di accesso di cui all'art. 1, c. 54 L. 190/2014 o si verificano delle cause ostative di cui al c. 57.
- L'unico caso in cui la fuoriuscita si verifica in corso d'anno si realizza quando il contribuente percepisce ricavi o compensi di ammontare superiore a € 100.000.

#### BILANCI INTEREDI

- L'Organismo italiano di contabilità ha reso disponibile la versione definitiva del principio contabile Oic 30 in materia di bilanci intermedi. L'entrata in vigore riguarda gli esercizi aventi inizio dal 1.01.2026, ma è possibile l'applicazione anticipata al 1.01.2025, facendo riferimento alle semestrali che si chiudono al 30.06.2025.
- Dalla lettura del principio contabile si evince che nei bilanci intermedi devono essere utilizzati gli stessi criteri di redazione del bilancio di esercizio, considerando il periodo intermedio come autonomo "esercizio" anche se di durata inferiore all'anno. Una delle criticità dei bilanci intermedi è rappresentata dal calcolo delle imposte intermedie sul reddito: sono infatti da determinare utilizzando l'aliquota fiscale annua effettiva rappresentata dalla stima dell'incidenza dell'onere annuale sul risultato civilistico annuale ante imposte.

#### CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E DICHIARAZIONE CORRETTIVA NEI TERMINI

- La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia ha chiarito che è l'ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari del 31.10.2024 a definire la scelta del contribuente ai fini del concordato preventivo biennale. Infatti, non hanno valenza eventuali opzioni tardive o la remissione in bonis, ma si deve rendere conto degli effetti della dichiarazione correttiva nei termini.

#### DEDUZIONE FORFETTARIA AUTO- TRASPORTATORI 2024

- Con una nota del 13.06.2025 il Ministero dell'Economia ha confermato l'importo della deduzione forfettaria per spese non documentate, prevista per i trasportatori per l'anno 2024, che è pari a € 48,00.

#### PROROGA DELLO SPLIT PAYMENT

- Con decisione di esecuzione (UE) 25.07.2025, n. 2023/1552 il Consiglio UE, nel prorogare fino al 30.06.2026 la validità dell'autorizzazione rilasciata all'Italia (originariamente fino al 31.12.2017) per l'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti", ne ha tuttavia limitato la portata alle operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli enti e imprese da esse controllate, escludendo quelle effettuate nei confronti delle società quotate al Ftse Mib.
- Per le società quotate, quindi, il meccanismo dello split payment si applicherà fino al 30.06.2025; oltre tale data, i fornitori dovranno riscuotere l'imposta, a esse fatturata, secondo la regola generale.

#### DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PER CHI PERDE L'EREDITÀ

- Secondo la Cassazione, il chiamato all'eredità devoluta per testamento che poi perda la vocazione ereditaria per un successivo testamento, nel quale sia istituita un'altra persona come erede, non è tenuto a presentare la dichiarazione di successione. Tuttavia, se è già stata presentata prima del secondo testamento, l'Agenzia delle Entrate non può notificare al primo chiamato l'avviso di liquidazione dell'imposta calcolata in base alla dichiarazione di successione dal medesimo presentata, poiché diventa estraneo alla vicenda ereditaria, con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.



## Notizie in sintesi (segue)

### RECESSO DALLA S.P.A. CON EFFETTO IMMEDIATO

- La Cassazione, intervenendo per la prima volta sull'art. 2437-bis c.c., ha stabilito che in caso di recesso del socio di società per azioni, il momento dello scioglimento del vincolo contrattuale deve essere individuato nel ricevimento da parte della società della relativa dichiarazione.
- La condizione risolutiva non si applica quando, nel termine di 90 giorni, intervengono la revoca della delibera che lo legittima o lo scioglimento della società.
- Per effetto della delibera di revoca o di scioglimento, il socio receduto riacquista lo status di socio, compresa la legittimazione a impugnare la delibera, come tutte le altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.

### SANZIONI 231 PER LA S.R.L. UNIPERSONALE

- Scattano anche a carico della S.r.l. unipersonale le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 8.06.2001, n. 231 per la responsabilità amministrativa degli enti, a patto che sussista un interesse sociale distinto da quello dell'unico socio, come avviene, ad esempio quando la società ha un'organizzazione articolata con un conseguente numero di dipendenti e il patrimonio di un discreto valore: in tal caso, l'ente costituisce un soggetto economico e giuridico diverso dalla persona fisica che lo amministra e detiene il capitale sociale.

### VERIFICA COMPENSI PRIMA DI ACCETTARE INCARICO DI SINDACO E REVISORE

- La Fondazione nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento rubricato "Sindaci e revisori: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle S.r.l.", in cui fornisce indicazioni in relazione all'organo di controllo.
- In particolare, è specificato che i sindaci unici delle S.r.l., prima di accettare l'incarico assegnato dai tribunali, devono opportunamente valutare la congruità dei compensi proposti in relazione, non solo all'attività di sindaco, ma anche a quella di revisione da effettuare.

### ELENCO DEI PAESI AD ALTO RISCHIO RICICLAGGIO

- La Commissione Europea ha pubblicato la revisione della lista dei Paesi ad alto rischio per il riciclaggio di denaro (Aml) e il finanziamento del terrorismo (Cft).
- Tra i Paesi aggiunti figurano Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela.
- Contestualmente, oltre agli Emirati Arabi Uniti, sono stati eliminati dall'elenco anche Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal e Uganda.

### CONTRIBUZIONE DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI

- Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato dalla Cassa nazionale dei dottori commercialisti contro la sentenza del Tar che aveva ritenuto legittimo il diniego ministeriale di approvazione di alcune modificazioni statutarie.
- Secondo i giudici, la L. 100/1963, istitutiva della Cnpadc, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione dei soli dottori commercialisti iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione. Una fonte normativa primaria (come la legge) non può essere superata, derogata o modificata da uno statuto di una cassa previdenziale privata, la cui autonomia gestionale non può spingersi a offrire un diverso inquadramento previdenziale dei tirocinanti, tale da sottrarli all'iscrizione e alla contribuzione alla Gestione Separata dell'Inps.

### AMMORTIZZATORI SOCIALI DIPENDENTI DI STUDI

- L'Inps ha illustrato le novità del D.M. 21.05.2024 che ha riformato la disciplina del "Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali" - Fsap. Tra le novità, operative da luglio 2024, spiega l'Inps: ampliamento della platea dei destinatari della tutela del fondo, cioè i dipendenti dei mini studi professionali, con un solo dipendente (in precedenza almeno 3); durata e misura dell'Ais; applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie per la richiesta d'intervento del fondo; misura della contribuzione.

### NUOVE SOGLIE IVA PER IL CONTRABBANDO CON APPLICAZIONE RETROATTIVA

- L'Agenzia delle Dogane ha fornito precisazioni in merito alle novità del D.Lgs. 81/2025 che ha modificato il Codice doganale dell'Unione Europea. In particolare, in merito all'aumento della soglia prevista per l'Iva e per gli altri diritti di confine fino a € 100.000,00 per la configurazione del reato di contrabbando, è stato chiarito che si applica retroattivamente a tutte le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2025, in quanto favorevoli al reo.

### PRESENTAZIONE MUD 2025

- Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2024 potrà essere effettuata fino al 30.06.2025, dal momento che il 28.06.2025 ricade nella giornata di sabato.

 **APPROFONDIMENTI**

**Procedura di adesione al concordato preventivo biennale**

Al fine di valutare l'opportunità di aderire al concordato preventivo occorre procedere sia alla valutazione dei possibili vantaggi e svantaggi connessi (anche potenziali) sia all'analisi delle modalità operative con le quali perfezionare tale adesione. Di seguito si illustrano gli aspetti fondamentali, oltre a fornire un esempio di comunicazione da rilasciare allo Studio Professionale per comunicare la volontà di avvalersi del concordato preventivo.

<b>FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA</b>	<b>Periodi d'imposta interessati</b>	Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap (la disciplina Iva segue, invece, le regole ordinarie), il concordato preventivo riguarda, per i soggetti cui si applicano gli ISA, i periodi d'imposta 2025 e 2026.
	<b>Termini di adesione</b>	<p><b>Cause di esclusione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiti amministrati AdE / contributivi &gt; € 5.000.</li> <li>• Mancata presentazione dichiarazione dei redditi.</li> <li>• Condanna per reati tributari.</li> <li>• Redditi esenti o esclusi per più del 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.</li> <li>• Adozione regime forfettario nel 2025.</li> <li>• Operazioni straordinarie, modifiche compagine sociale.</li> <li>• Mancata coincidenza periodi di adesione professionista / associazione o società professionale e viceversa.</li> </ul> <p><b>A regime</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'adesione al concordato deve avvenire:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>entro il 30.09.2025;</b></li> <li>- <b>per i soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare</b>, entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul> </li> </ul>
<b>MODALITÀ PER L'ADESIONE</b>	<b>Per il 2025 e il 2026</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire i dati contabili, extracontabili e precalcolati rilevanti ai fini ISA. Successivamente il software "ITuolsa" permetterà di conoscere il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate, fondato sugli ISA e con adeguamento di tutti gli indicatori di anomalia al punteggio massimo, ossia 10. Se i valori attesi per il 2025 sono superiori agli analoghi 2024, la proposta per il 2025 viene ridotta nella misura del 50% dello scostamento. In presenza di circostanze eccezionali di cui al D.M. 14.06.2024 il passaggio successivo prevede il temperamento della proposta in ragione della dichiarata durata della sospensione dell'attività nel 2025, ante adesione.</li> <li>• Se il contribuente intende aderire alla proposta di concordato, dovrà firmare l'apposito rigo (P10) del quadro CPB.</li> <li>• La proposta dovrà essere tassativamente inviata entro il 30.09.2025 (decreto correttivo 7.04.2025).</li> </ul>

Esempio

Check list

Check list per verifica requisiti adesione al concordato preventivo		
<b>Requisiti di accesso</b>		
<b>Concreta applicazione degli ISA</b> (assenza di una causa di esclusione) <b>nel periodo d'imposta 2024</b> (periodo precedente a quello a cui si riferisce la proposta).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<b>Condizioni ostative</b>		
<b>Presenza di debiti</b> maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi <b>di importo pari o superiore a € 5.000</b> (non oggetto di rateizzazione o sospensione) alla data del 31.12.2024.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<b>Mancata presentazione di una o più dichiarazioni</b> fiscali, se dovute, in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2022, 2023 e 2024).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<b>Condanna per uno dei reati</b> previsti dal D. Lgs. 74/2000, dall'art. 2621, c.c. (false comunicazioni sociali), nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1, c.p. (riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti quelli di applicazione del concordato (2022, 2023 e 2024).	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024) sono stati conseguiti, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, <b>redditi o quote di redditi</b> (comunque denominati), <b>in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 % del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.</b>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- omissis -		



**CHECK LIST PER VERIFICA REQUISITI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO (COMPILABILE)**



## Condizioni di accesso al concordato preventivo 2025-2026

Il D. Lgs. 13/2024 detta le condizioni di accesso al concordato preventivo biennale. L'istituto, per il biennio 2025-2026, è rivolto ai soli contribuenti soggetti ISA, in quanto la fase sperimentale dedicata ai contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014 art. 1 cc. 54 e segg.) si è conclusa con l'anno di imposta 2024.

### PRECLUSIONI PER SCARSA AFFIDABILITÀ FISCALE

1<sup>a</sup> tipologia

Debiti tributari e contributivi, comprese sanzioni e interessi, maturati in anni precedenti al biennio concordatario di importo pari o superiore a € 5.000.

#### Mancata presentazione dichiarazione redditi

In relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento (2024-2023-2022).

#### Condanna per reati fiscali

Commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2024-2023-2022).

### PRECLUSIONI RIFERIBILI AL PERIODO PRECEDENTE

2<sup>a</sup> tipologia

Avere conseguito nel 2024, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

### PRECLUSIONI DEL PRIMO PERIODO DI CONCORDATO

3<sup>a</sup> tipologia

#### Regime forfetario

Avere aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2025), al regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.

#### Operazioni straordinarie

Per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2025).

Per operazioni di conferimento si intendono **esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda** (norma di interpretazione autentica D. Lgs. 81/2025).

#### Modifica compagine societaria

Per le società di persone e associazioni, di cui all'art. 5 Tuir, non essere state interessate da modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2025), che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato (D.L. 155/2024).

### NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Valide a partire dal biennio 2025-2026

#### Professionista che partecipa ad associazione professionale o società tra professionisti

**A partire dal CPB 2025-2026**, il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir e che contestualmente partecipa ad associazione professionale, oppure a società tra professionisti o tra avvocati, è escluso dal concordato a meno che l'associazione o la società aderisca a sua volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta cui aderisce il socio o l'associato.

#### Associazioni professionali o società tra professionisti

**A partire dal CPB 2025-2026**, l'associazione o la società tra professionisti o tra avvocati non può aderire al concordato a meno che tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir, aderiscano a loro volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta.



## Ambito oggettivo del CPB per soggetti ISA

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e la base imponibile Irap. Resta invece esclusa dal CPB l'Iva, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

### REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

I redditi oggetto di concordato possono riguardare il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'art. 54, c. 1 del Tuir. I riferimenti normativi sono da intendersi riferiti alla precedente formulazione del Tuir, ante modifiche apportate dalla riforma dei criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, posto che il decreto CPB non è stato coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 192/2024.

#### Esclusioni

- Plusvalenze e minusvalenze.
- Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 Tuir.
- Corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale.
- **Maggiorazione del costo del lavoro** (D.Lgs. 81/2025).

#### Reddito minimo

In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a € 2.000.

### REDDITO D'IMPRESA

Rileva il reddito d'impresa, di cui all'art. 56 Tuir (per quanto riguarda i contribuenti soggetti a Ires in base, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, all'art. 66 Tuir).

#### Esclusioni

- Plusvalenze e sopravvenienze attive.
- Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti.
- Gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 ovvero all'art. 116 Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, c. 1 Tuir.
- **Maggiorazione del costo del lavoro** (D.Lgs. 81/2025).

#### Reddito minimo

In caso di reddito d'impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a € 2.000.

### VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP

- Per quanto riguarda l'Irap, l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 1017 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- Il VPN è considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'art. 11 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l'art. 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l'art. 11 del citato decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN.
- In sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese.

Anche per l'Irap, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d'impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a € 2.000.

### REDDITO DA DICHIARARE

Il contribuente che accetta la proposta dell'Agenzia, si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d'imposta oggetto del concordato stesso.

### CONTROLLO AUTOMATIZZATO

Le disposizioni che disciplinano il CPB prevedono, inoltre, che **il versamento delle imposte e dei contributi dovuti** sul reddito e sul valore della produzione concordati è **oggetto di controllo automatizzato** ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

### OBBLIGHI CONTABILI

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono, inoltre, rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L'obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste allorché ricorrano le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni, previste dall'art. 9-bis del decreto ISA e dai singoli decreti di approvazione.



## Agevolazioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto, nell'ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati). In particolare, è riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 Tuir (esclusi i titolari di redditi di pensione), il cui reddito complessivo non superi i € 20.000, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo è superiore a € 20.000 ma non a € 40.000, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, parametrata al valore del reddito complessivo.

SOMMA ESENTE	Redditi non superiori a € 20.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai titolari di reddito di lavoro dipendente ex art. 49 Tuir, che hanno un reddito complessivo non superiore a € 20.000, è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata <b>applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500;</li> <li>- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500, ma non a € 15.000;</li> <li>- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000.</li> </ul> </li> </ul>
	Definizione lavoro dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.</li> <li>• Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;</li> <li>- le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c.</li> </ul> </li> </ul>
	Individuazione percentuale applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, <b>il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.</b></li> <li>• In altri termini, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante, occorre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);</li> <li>- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;</li> <li>- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.</li> </ul> </li> </ul>
ULTERIORE DETRAZIONE	Redditi tra € 20.000 e € 40.000	<p>È riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 Tuir, a eccezione dei percettori di redditi da pensione, <b>il cui reddito complessivo sia superiore a € 20.000, ma non superiore a € 40.000.</b></p>
	Importo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La detrazione, <b>rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è pari a:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 1.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 20.000, ma non a € 32.000;</li> <li>- al prodotto tra € 1.000 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e € 8.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 32.000, ma non a € 40.000.</li> </ul> </li> <li>• <b>La detrazione, pertanto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è pari a € 1.000 per i redditi superiori a € 20.000 e fino a € 32.000;</li> <li>- <b>decresce progressivamente per i redditi superiori a € 32.000</b>, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia di € 40.000.</li> </ul> </li> </ul>



CASI PRATICI - CALCOLO DELLA SOMMA ESENTE



## Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

La legge di Bilancio 2025 ha apportato alcune modifiche in materia di detrazione per carichi di famiglia con decorrenza dal 1.01.2025. In particolare, sono introdotte ulteriori specifiche in relazione alla spettanza della detrazione per i figli a carico, legata a parametri di età o a particolari condizioni psico-fisiche.

### DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

#### Destinatari

- **Sono destinatari della detrazione per i figli a carico i contribuenti che abbiano:**

- figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi, affiliati o affidati, e figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni;
- figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

#### Novità

- Rispetto alla disciplina previgente, che riconosceva la detrazione in oggetto per tutti i figli con età pari o superiore a 21 anni, si introduce, ai fini della spettanza della stessa, **un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.**
- Poiché le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, **la detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.**
- La detrazione spetta, inoltre, per ciascun **figlio con disabilità accertata**, di età pari o superiore a 21 anni.

#### Particolarità

- Fermo restando il rispetto dei requisiti anagrafici, la legge di Bilancio 2025 estende, inoltre, il riconoscimento della detrazione ex art. 12, c. 1 Tuir anche ai **figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto** che convivono con il contribuente.
- Nonostante siano stati equiparati - ai fini della spettanza della detrazione per figli a carico - i figli del contribuente e i figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente stesso, **nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto, non si applica l'art. 12, lett. c) ultimo periodo Tuir**, poiché tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente (e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto).
- Ne consegue che **il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico**, senza possibilità di fruire, se più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico.
- La ratio della previsione consiste nel far beneficiare di una eventuale maggiore misura della detrazione per familiari a carico quei soggetti, non coniugati o successivamente separati che, per mancanza dell'altro genitore o per mancato riconoscimento del figlio da parte di quest'ultimo, si trovano nella condizione di avere il figlio a carico in via esclusiva.

#### Genitore superstite che non convive con il figlio

- La previsione di cui sopra, pertanto, non si applica al genitore superstite che non convive con il figlio.
- Infatti, attesa la spettanza delle detrazioni in capo al contribuente (soggetto terzo) che convive con il figlio del soggetto deceduto, il genitore superstite non è l'unico soggetto ad avere diritto alle detrazioni per il figlio a carico.

### ALTRI ASPETTI

#### Altro genitore (in vita) dello stesso figlio del coniuge deceduto

- **La detrazione per figli a carico spetta**, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, **anche in relazione all'altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto.**
- In tale caso, la ripartizione della detrazione tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l'altro genitore non convivente **segue le regole ordinarie previste dalla disciplina fiscale.**

#### Altri familiari conviventi

**Modificata la lett. d), c. 1 dell'art. 12 Tuir:** si limita ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione ivi prevista per gli altri familiari conviventi.



## Limite alle detrazioni dal 2025

Con la circolare n. 6/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità fiscali contenute nella L. 30.12.2024, n. 207, in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d'imposta.

### LIMITI ALLE DETRAZIONI

- L'art. 1, c. 10 L. 207/2024 ha introdotto dopo l'art. 16-bis Tuir, l'art. 16-ter, ubricato «Riordino delle detrazioni».
- Tale disposizione stabilisce, a decorrere **dal 1.01.2025**, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a € 75.000**, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato sul reddito complessivo del contribuente e sul numero di figli fiscalmente a carico.
- In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare.
- Resta fermo che, nella determinazione dell'importo degli oneri e delle spese, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.
- In particolare, nel predetto ammontare si deve tener conto, laddove previsto dalle disposizioni agevolative, degli oneri e delle spese sostenuti nell'interesse dei familiari di cui all'art. 12 Tuir.

### CALCOLO AMMONTARE MASSIMO

L'ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando **l'importo base**, determinato ai sensi del c. 2 dell'art. 16-ter Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, **per un coefficiente**, crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, c. 2 Tuir.

### IMPORTO BASE

<b>€ 14.000</b>	Se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000, ma non superiore a € 100.000.
<b>€ 8.000</b>	Se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.

### COEFFICIENTE

<b>0,50</b>	Se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico.
<b>0,70</b>	Se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico.
<b>0,85</b>	Se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico.
<b>1,00</b>	Se sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata (art. 3 L. 104/1992).

### ULTERIORE LIMITAZIONE PER REDDITI OLTRE € 120.000

- Il contribuente con un reddito complessivo superiore a € 75.000, ma **non superiore a € 120.000**, determina l'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell'art. 16-ter Tuir e beneficia delle detrazioni di cui all'art. 15 Tuir per **l'intero importo**.
- Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell'anno di riferimento **sia superiore a € 120.000**, il contribuente, dopo aver determinato l'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell'art. 16-ter Tuir, beneficia delle detrazioni di cui all'art. 15 Tuir **per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000**.

Per gli oneri detraibili ai sensi dell'art. 15, cc. 1, lett. a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di **prestiti o mutui contratti dal 1.01.2025**, che concorrono alla quantificazione dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui all'art. 16-ter, la **detrazione spetta**, ai sensi del successivo c. 3-quater, **per l'intero importo**, a prescindere dal reddito complessivo del contribuente.



### ESEMPI DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE MASSIMA



## STRUMENTI OPERATIVI

### Check list controllo modello Redditi PF

Con la presente check list si fornisce un utile strumento relativo ai principali controlli da effettuare sul Modello Redditi PF prima di procedere all'invio telematico.

• Controllo deleghe F24 acconto imposte e riporto credito anno precedente	<input type="checkbox"/>
• Variazione dati anagrafici:	
- residenza <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- stato civile <input type="checkbox"/>	
- soggetti a carico <input type="checkbox"/>	
• Controllo inserimento contratti di locazione degli immobili	<input type="checkbox"/>
• Controllo variazione terreni/fabbricati	<input type="checkbox"/>
• Inserimento CU (lavoro dipendente, pensione, indennità disoccupazione o mobilità, ecc.)	<input type="checkbox"/>
• Inserimento CU redditi diversi	<input type="checkbox"/>
• Applicazione tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione	<input type="checkbox"/>
• Inserimento plusvalenze:	
- anno in corso <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- quote anni precedenti <input type="checkbox"/>	
• Inserimento reddito impresa/lavoro autonomo:	
- impresa <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- lavoro autonomo <input type="checkbox"/>	
- forfetario <input type="checkbox"/>	
- attribuito per trasparenza <input type="checkbox"/>	
• Inserimento contributi previdenziali e assistenziali:	
- contributi IVS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- contributi Colf <input type="checkbox"/>	
- contributo Inail casalinghe <input type="checkbox"/>	
• Inserimento previdenza complementare	<input type="checkbox"/>
• Inserimento spese mediche	<input type="checkbox"/>
• Inserimento spese veterinarie	<input type="checkbox"/>
• Inserimento interessi passivi mutui	<input type="checkbox"/>
- controllo percentuale detraibilità <input type="checkbox"/>	
• Inserimento spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale	
- controllo citazione nel rogito <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- controllo indicazione del numero della fattura e dichiarazione che quanto pagato coincide con il documento <input type="checkbox"/>	
• Inserimento certificazioni assicurazioni:	
- polizze vita <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- polizze infortuni <input type="checkbox"/>	
- polizza contro calamità naturali <input type="checkbox"/>	
• Inserimento spese funebri	<input type="checkbox"/>
• Inserimento rette frequenza asilo nido	<input type="checkbox"/>
• Inserimento spese istruzione	
- scuole dall'infanzia alle superiori <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- università <input type="checkbox"/>	
	Verifica limite se privata <input type="checkbox"/>
• Inserimento spese conservatori	<input type="checkbox"/>
• Inserimento erogazioni liberali:	
- Stato/istituzioni pubbliche <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- istituzioni religiose <input type="checkbox"/>	
- enti ricerca scientifica <input type="checkbox"/>	
- Onlus <input type="checkbox"/>	
- ONG <input type="checkbox"/>	
- APS <input type="checkbox"/>	
- ODV <input type="checkbox"/>	
- partiti politici <input type="checkbox"/>	
- istituti scolastici <input type="checkbox"/>	
- trust/fondi speciali a favore di disabili <input type="checkbox"/>	



## Check list controllo modello Redditi PF (segue)

• Inserimento spese ristrutturazione:		
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento spese bonus facciate:		<input type="checkbox"/>
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento spese acquisto mobili ed elettrodomestici:		<input type="checkbox"/>
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento spese risparmio energetico:		<input type="checkbox"/>
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento spese superbonus 110%:		<input type="checkbox"/>
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento spese "bonus verde":		<input type="checkbox"/>
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento colonnine ricarica:		<input type="checkbox"/>
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento detrazione Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B		<input type="checkbox"/>
• Verifica cessione/sconto bonus edilizi		<input type="checkbox"/>
• Inserimento detrazioni per canoni di locazione:		<input type="checkbox"/>
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per lavoro	<input type="checkbox"/>	
- studenti universitari fuori sede	<input type="checkbox"/>	
- inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale	<input type="checkbox"/>	
- giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti per abitazione principale	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento assegni periodici corrisposti:		<input type="checkbox"/>
- dal coniuge	<input type="checkbox"/>	
- al coniuge	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento altri oneri:		<input type="checkbox"/>
- spese assistenza disabili	<input type="checkbox"/>	
- acquisto veicoli per disabili	<input type="checkbox"/>	
- attività sportiva ragazzi	<input type="checkbox"/>	
- canoni/censi/livelli su immobili	<input type="checkbox"/>	
- abbonamenti trasporto pubblico	<input type="checkbox"/>	
• Fruizione crediti d'imposta (erogazioni ITS Academy, bonus "prima casa under 36", ecc.)		<input type="checkbox"/>
• Scadenza versamenti imposte:		<input type="checkbox"/>
- naturale	<input type="checkbox"/>	
- proroga con 0,40%	<input type="checkbox"/>	
- rateizzazione	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento beni mobili, immobili, investimenti all'estero		<input type="checkbox"/>
• Calcolo diritto annuale C.C.I.A.A.		<input type="checkbox"/>
• Inserimento Modello Irap		<input type="checkbox"/>
• Inserimento ISA e verifica accettazione CPB		<input type="checkbox"/>
• Inserimento dichiarazione annuale Iva		<input type="checkbox"/>



**FAC-SIMILE CHECK LIST CONTROLLO MODELLO REDDITI PF (COMPILABILE)**



## Check list versamenti modello Redditi PF

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi ai versamenti dovuti in base al modello Redditi PF (persone fisiche).

DICHIARANTE		ELENCO VERSAMENTI ANNO		2025	
Marco Rossi Via Verdi, 26 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS MRC 70A16 C118 M					
<b>IRPEF</b>					
Saldo 2024	Cod. F24 4001	€ - 102,00	<input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Debito	Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
1° acconto 2025	Cod. F24 4033	€ 181,76		Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Compensazione parziale con saldo 2024
2° acconto 2025	Cod. F24 4034	€ 272,65		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
<b>Totale versato</b>		<b>€ 352,41</b>			
<b>IRAP</b>					
Saldo 2024	Cod. F24 3800	€	<input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Debito	Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
1° acconto 2025	Cod. F24 3812	€		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Note
2° acconto 2025	Cod. F24 3813	€		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
<b>Totale versato</b>		<b>€</b>			
<b>ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE</b>					
Saldo 2024	Cod. F24 3844	€ 45,00	<input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/> Debito	Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Acconto 2025	Cod. F24 3843	€ 19,00		Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Note
<b>Totale versato</b>		<b>€ 64,00</b>			
<b>ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE</b>					
Saldo 2024	Cod. F24 3801	€ 147,00	<input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/> Debito	Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<b>Totale versato</b>		<b>€ 147,00</b>			
<b>CONTRIBUTI IVS</b>					
Saldo 2024	<input checked="" type="checkbox"/> AP F24 <input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> PXX	€ - 91,00	<input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Debito	Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
1° acconto 2025	<input checked="" type="checkbox"/> AP F24 <input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> PXX	€ 513,10		Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Onere dedotto Quadro RP <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2° acconto 2025	<input checked="" type="checkbox"/> AP F24 <input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> PXX	€ 513,10		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Totale versato</b>		<b>€ 935,20</b>			



## Check list versamenti modello Redditi PF (segue)

CEDOLARE SECCA					
Saldo 2024	Cod. F24 1842	€ 450,00	<input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/> Debito	Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note
1° acconto 2025	Cod. F24 1840	€ 653,00		Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
2° acconto 2025	Cod. F24 1841	€ 782,00		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
<b>Totale versato</b>		<b>€ 1.885,00</b>			
IVIE					
Saldo 2024	Cod. F24 4041	€ 0,00	<input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Debito	Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note
1° acconto 2025	Cod. F24 4044	€ 346,10		Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
2° acconto 2025	Cod. F24 4045	€ 519,16		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
<b>Totale versato</b>		<b>€ 865,26</b>			
IVAFE					
Saldo 2024	Cod. F24 4043	€ 0,00	<input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Debito	Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note
1° acconto 2025	Cod. F24 4047	€ 0,00		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
2° acconto 2025	Cod. F24 4048	€ 108,60		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
<b>Totale versato</b>		<b>€ 108,60</b>			



### FAC-SIMILE ELENCO VERSAMENTI MODELLO REDDITI PF (COMPILABILE)





## Check list canoni percepiti per locazione immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili. **Relativamente ai contratti stipulati dal 2020, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non occorre più attendere la convalida di sfratto, essendo sufficiente l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento. Inoltre, è possibile optare per la cedolare secca per le locazioni brevi (massimo 4 appartamenti per periodo d'imposta).**

<b>Nominativo</b>	Verdi Antonio		<b>Anno</b>	2024	
<b>Dati fabbricato</b>	<b>Indirizzo</b>	Via Grossi, n. 31 - Mantova (MN)			
	<b>Fg.</b>	24	<b>Mapp.</b>	118	<b>Sub.</b> 3
	<b>Conduttore</b>	<b>Cognome</b>	Bianchi		
		<b>Nome</b>	Luigi		
	<b>Codice identificativo registrazione telematica</b>		T7G13L015088000VD		
	<b>% proprietà</b>	100	<input checked="" type="checkbox"/> Immobile abitativo	<input type="checkbox"/> Immobile non abitativo	
	<b>Canoni locazione</b>	Importo mensile	€ 300,00	Da gennaio a luglio	
			<input checked="" type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca	
		Importo mensile	€ 302,50	Da agosto a dicembre	
			<input checked="" type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca	
		Importo trimestrale	€	Da ..... a .....	
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca	
		Importo annuo	€	Da ..... a .....	
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca	
		<b>Note</b>			
Canone percepito		€	3.612,50		
Canone non percepito	€				
Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta	€				
Convalida sfratto per morosità		<input type="checkbox"/>	Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti		
Intimazione di sfratto per morosità					
Ingiunzione di pagamento					
<b>Dati fabbricato</b>	<b>Indirizzo</b>	Via Brescia, 15 - Mantova (MN)			
	<b>Fg.</b>	17	<b>Mapp.</b>	99	<b>Sub.</b> 1
	<b>Conduttore</b>	<b>Cognome</b>	Verdi		
		<b>Nome</b>	Carlo		
	<b>Codice identificativo registrazione telematica</b>		T7H12G026174001CD		
	<b>% proprietà</b>	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Immobile abitativo	<input type="checkbox"/> Immobile non abitativo	
	<b>Canoni locazione</b>	Importo mensile	€ 250,00	Da ..... a .....	
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Cedolare secca	
		Importo mensile	€	Da ..... a .....	
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca	
		Importo trimestrale	€	Da ..... a .....	
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca	
		Importo annuo	€	Da ..... a .....	
			<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca	
		<b>Note</b>			
Canone percepito		€	3.000,00		
Canone non percepito	€				
Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta	€				
Convalida sfratto per morosità		<input type="checkbox"/>	Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti		
Intimazione di sfratto per morosità					
Ingiunzione di pagamento					

Il sottoscritto dichiara di avere comunicato allo Studio ..... i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2024, nonché di avere preso visione dell'informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

..... 10.06.2025 ..... **Carlo Rossi** ..... **Antonio Verdi**  
 Data Firma titolare Studio o delegato Firma cliente



CHECK LIST CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI (COMPILABILE)



## Investimenti all'estero nel quadro RW

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e delle crypto - attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione e, in ogni caso, ai fini Ivie e Ivafe.

VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	Valore Ivie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per l'individuazione del valore degli immobili situati all'estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivie, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell'immobile è costituito dal:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>costo risultante dall'atto di acquisto</b> o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà, <b>o, in mancanza</b>;</li> <li><b>valore di mercato</b> rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.</li> </ul> </li> </ul>
	Successione e donazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello indicato nella <b>dichiarazione di successione</b> o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.</li> <li>In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal <i>de cuius</i> o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.</li> </ul>
	Paesi Ue, Norvegia e Islanda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'<b>Unione Europea</b> o in Paesi aderenti allo <b>Spazio economico europeo</b> il valore è costituito dal:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>valore catastale o, in mancanza:</li> <li><b>costo</b> risultante dall'atto di acquisto <b>o, in assenza</b>;</li> <li><b>valore di mercato</b> rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.</li> </ul> </li> </ul>
	Altre attività patrimoniali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, <b>diverse dagli immobili</b>, per le quali non è dovuta l'Ivie, il contribuente deve indicare:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>il costo di acquisto, <i>ovvero</i>;</li> <li>il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).</li> </ul> </li> </ul>
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA	Valore Ivafe	Per l'individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivafe. Pertanto, il valore è pari al <b>valore di quotazione</b> rilevato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione.
	Titoli non negoziati	Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione, si deve fare riferimento al <b>valore nominale</b> o, in mancanza, al <b>valore di rimborso</b> , anche se rideterminato ufficialmente.
	Più acquisti	Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuto nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto " <b>L.I.F.O.</b> "; pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.
AGGREGAZIONE	Prospetto	Per esigenze di semplificazione il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione Finanziaria.</div>
	Operazioni della stessa natura	In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, ossia dai medesimi <b>codici "investimento"</b> e " <b>Stato Estero</b> ".
AGGREGAZIONE	Modalità di compilazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>In tal caso il contribuente indicherà <b>nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l'Ivafe complessiva dovuta.</b></li> <li>La predetta compilazione semplificata è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un <b>apposito prospetto</b> da esibire o trasmettere, su richiesta all'Amministrazione Finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di raggruppamento di queste ultime, nonché le modalità di calcolo dell'Ivafe.</li> <li>Per le attività finanziarie l'importo è <b>prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione</b> predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.</li> </ul>



## Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW

Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2025, in merito alla disciplina del "monitoraggio" fiscale. La legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 126-147 L. 29.12.2022, n. 143) dispone che dal 2023 le crypto-attività producono redditi imponibili in Italia e vanno indicate nei modelli dichiarativi.

<b>Nominativo</b>	Verdi Antonio	<b>Anno</b>	2024
-------------------	---------------	-------------	------

### Investimenti

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono **suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia**.

- A titolo esemplificativo devono essere indicati:
  - gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (esempio: usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (esempio: comproprietà o multiproprietà);<sup>1</sup>
  - gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato;
  - le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

**Nota bene** Tali attività devono essere sempre indicate nel quadro RW, indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

**Nota<sup>1</sup>** Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 7-quater, c. 23 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2016, n. 225).

### Attività estere di natura finanziaria

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

- A titolo esemplificativo, devono essere indicate:
  - attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti;
  - contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;
  - contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  - metalli preziosi detenuti all'estero;
  - diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  - forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge.

**Nota bene** L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a € 15.000,00 (art. 2 L. 186/2014); resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE. Per le crypto-attività non è previsto alcun limite minimo o massimo ai fini del monitoraggio.

### Tipologia c/c Suisse Bank

Titolo di possesso <sup>1</sup>	Soggetto particolare <sup>2</sup>	Codice individuazione bene <sup>3</sup>	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore <sup>4</sup>	Valore iniziale	Valore finale
1	/	1	071	100%	2	30.000,00	30.200,00
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE - IC	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE)	Quadri reddituali connessi <sup>5</sup>	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
/	365	/	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>	/	/	/

### Tipologia Immobile in Svizzera a disposizione (comproprietà con fratello)

Titolo di possesso <sup>1</sup>	Soggetto particolare <sup>2</sup>	Codice individuazione bene <sup>3</sup>	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore <sup>4</sup>	Valore iniziale	Valore finale
1	/	15	071	50%	4	250.000,00	250.000,00
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE - IC	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE)	Quadri reddituali connessi <sup>5</sup>	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
/	/	12	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>	/	/	VRDLSN65A18E897E



## Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW (segue)

Tipologia							
Titolo di possesso <sup>1</sup>	Soggetto particolare <sup>2</sup>	Codice individuazione bene <sup>3</sup>	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore <sup>4</sup>	Valore iniziale	Valore finale
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFE - IC	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFE) <input type="checkbox"/>	Quadri reddituali connessi <sup>5</sup>	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari

<p>(1) <b>Tabella codici titolo di possesso</b></p>	<p>1. Proprietà. 2. Usufrutto.</p> <p>3. Nuda proprietà. 4. Altro (diritto reale, beneficiario di trust, ecc.).</p>
<p>(2) <b>Tabella codici soggetto particolare</b></p>	<p>1. Contribuente soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente. 2. Contribuente <b>titolare effettivo</b>.</p>
<p>(3) <b>Tabella codici individuazione bene</b></p>	<p>1. Conti correnti e depositi esteri. 2. Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti. 3. Obbligazioni estere e titoli similari. 4. Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti. 5. Valute estere da depositi e conti correnti. 6. Titoli pubblici italiani emessi all'estero. 7. Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti. 8. Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. 9. Contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi fuori del territorio dello Stato.</p> <p>10. Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'Estero. 11. Partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società. 12. Forme di previdenza gestite da soggetti esteri. 13. Altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa. 14. Altre attività estere di natura finanziaria. 15. Beni immobili. 16. Beni mobili registrati (es.: yacht e auto di lusso) 17. Opere d'arte e gioielli. 18. Altri beni patrimoniali. 19. Immobile estero adibito ad abitazione principale. 20. Conto deposito titoli all'estero. 21. Cripto-attività.</p>
<p>(4) <b>Tabella codici criterio determinazione valore</b></p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Compilazione non obbligatoria per valute virtuali</p>	<p>1. Valore di mercato al 31.12. 2. Valore nominale. 3. Valore di rimborso. 4. Costo di acquisto. 5. Valore catastale per immobili Ue o See. 6. Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.</p>
<p>(5) <b>Tabella quadri reddituali connessi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"1" per segnalare la compilazione del <b>quadro RL</b> (per esempio, al fine di indicare <b>dividendi</b> derivanti da partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile).</li> <li>"2" per segnalare la compilazione del <b>quadro RM</b> (per esempio, al fine di indicare <b>interessi</b> derivanti da obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate).</li> <li>"3" per segnalare la compilazione del <b>quadro RT</b> (per esempio, al fine di dichiarare i <b>capital gain</b> derivanti dalla cessione di azioni).</li> <li>"4" per segnalare la <b>compilazione contemporanea</b> di due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio, in caso di monitoraggio "accorpato" dei dossier titoli).</li> <li>"5" nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari saranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i citati prodotti finanziari <b>sono infruttiferi</b>.</li> </ul>

Il sottoscritto Antonio Verdi dichiara di avere comunicato allo Studio Giovanni Bianchi i dati relativi a tutti i beni posseduti all'estero e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2024, nonché di avere preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

31.05.2025

(Data)

*Giovanni Bianchi*

(Firma interna)

*Antonio Verdi*

(Firma cliente)



**CHECK LIST INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA PER COMPILAZIONE QUADRO RW (COMPILABILE)**



## Conguagli del modello 730/2025

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

### CONGUAGLI

<b>Obbligo</b>	Il sostituto di imposta, anche se non presta assistenza fiscale, è obbligato ad effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni modello 730.	<b>In caso di inosservanza: sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.582,00.</b>
<b>Importo minimo</b>	Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.	
<b>Credito</b>	Il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi del mese di luglio.	Se l'ammontare è insufficiente, gli importi dei crediti residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi del 2025.
	In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti.	Determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
	Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicarlo al contribuente.	Il contribuente farà valere tali importi nella prima dichiarazione utile presentata successivamente.
<b>Debito</b>	Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione, il sostituto di imposta calcola l'importo delle singole rate maggiorandolo dei relativi interessi dello 0,33% mensile.	A decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.
	Il versamento avviene unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, tramite modello F24.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cod. 4730 Irpef acconto.</li> <li>• Cod. 4731 Irpef saldo.</li> <li>• Cod. 1630 Interessi su Irpef.</li> <li>• Cod. 3803 Add. Regionale.</li> <li>• Cod. 3790 Interessi Add. Regionale.</li> <li>• Cod. 3846 Add. Comun. - saldo.</li> <li>• Cod. 3845 Add. Comun. - acconto.</li> <li>• Cod. 3795 Int. Add. Comunale.</li> <li>• Cod. 1631 Rimborso Ass. Fiscale.</li> </ul>
	<b>Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo</b> , il sostituto di imposta applica l'interesse dello 0,40% per differito pagamento.	Da versare con le somme cui si riferisce.

### MODELLO 730 INTEGRATIVO

La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venire meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

### ACCONTO

La somma dovuta per la 2<sup>a</sup> o unica rata di acconto non è rateizzabile.



## Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires

Dal 2019 sono in vigore le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 Tuir. In particolare, la disposizione è applicabile agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilievo, altresì, come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante.

Valore della produzione	A	100.000	+	Oneri finanziari <sup>(4)</sup>			
Costi della produzione	B	70.000	-	• <b>Compresi</b> interessi impliciti in contratti <b>leasing</b> .			
Variazioni in aumento e in diminuzione in applicazione delle disposizioni fiscali, relativamente alle voci di bilancio di cui sopra.	B-bis	- 10.000	+/-	• <b>Compresi</b> interessi passivi capitalizzati.			
				• <b>Esclusi</b> interessi passivi indeducibili prioritariamente <sup>(1)</sup> .	H	25.000	+
Differenza		20.000		Proventi finanziari <sup>(2)(4)</sup>	I	2.000	-
Ammortamenti e canoni di leasing rilevanti fiscalmente	C	10.000	+	Riporto <b>eccedenza proventi finanziari</b>	I-bis	0	-
Reddito operativo lordo (R.O.L.) <sup>(3)</sup>	D	30.000	=	Oneri finanziari eccedenti i proventi finanziari (segno positivo)	L	23.000	=
		30%	=	Interessi passivi indeducibili nei precedenti periodi d'imposta	M	----	+
<b>30% del R.O.L. (fiscale)</b>	E	9.000	+	<b>Eccedenza di oneri finanziari</b>	N	23.000	=
Riporto dell'eccedenza di R.O.L. dei 5 periodi precedenti (30%) <sup>(5)</sup>	F	----	+				
	G	9.000	=				

← Confronto →

<p><b>Se N è maggiore di G</b></p> <p>Come nell'esempio proposto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli interessi passivi <b>deducibili</b> nell'esercizio sono pari a <b>G + I + I-bis</b> (11.000).</li> <li>• L'eccedenza non è deducibile nell'esercizio (25.000 - 11.000 = 14.000).</li> <li>• È possibile recuperare quanto non dedotto in un dato esercizio se, nell'esercizio successivo, dopo aver effettuato il conteggio, si ottiene un importo del 30% del R.O.L. (casella G) superiore all'importo degli interessi passivi di competenza di detto esercizio (la possibilità di riporto non presenta limitazione temporale).</li> </ul>
<p><b>Se N minore o uguale a G</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti gli interessi passivi (<b>H+M</b>) sono deducibili nell'esercizio.</li> <li>• L'<b>eventuale eccedenza di "G"</b> (ossia di R.O.L.) rispetto a "N", non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi in un dato esercizio, <b>aumenta il R.O.L. dei 5 esercizi successivi</b>.</li> </ul>

**Note**

1. Esempio: interessi passivi relativi a **immobili-patrimonio** (diversi da quelli per l'acquisto; questi ultimi, invece, rientrano nel calcolo ex art. 96 Tuir, mentre sono deducibili senza limiti solo se riferiti a immobili diretti alla locazione per le società immobiliari che svolgono, **in via effettiva e prevalente, attività immobiliare garantiti da ipoteca**).
2. **Compresi quelli impliciti** derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione sono ricompresi anche gli interessi attivi legali di mora.
3. **Ai fini del calcolo del ROL i valori sono assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa**, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
4. L'art. 96, c. 3 Tuir include gli interessi passivi e oneri assimilati che risultano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, per i quali tale qualificazione sia confermata dalle disposizioni emanate in attuazione della derivazione rafforzata e che derivino da un'operazione o rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.
5. Utilizzo **prioritario del ROL dell'esercizio** e, successivamente, dell'eccedenza di ROL di esercizi precedenti a partire **dal meno recente**.



**CASO PRATICO**



## Verifica requisiti società di comodo

Uno specifico prospetto del modello Redditi SC o SP deve essere compilato dalle società per effettuare il test di operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presunti. Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione o disapplicazione da indicare al rigo RS116. Il mancato superamento del test comporta l'applicazione dell'Ires maggiorata al 34,50% (24% + 10,50%). Dal periodo di imposta 2022 è abrogata la disciplina delle perdite sistematiche.

1- Verifica della condizione di "società non operativa" [(ricavi presunti) per società di comodo]						
Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media	%	Ricavi presunti
	2024	2023	2022			
Titoli e crediti	€ 21.237,00	€ 21.237,00	€ 21.237,00	€ 21.237,00	x 1%	= € 212,37 +
Immobili ed altri beni	€ 299.500,00	€ 299.500,00	€ 299.500,00	€ 299.500,00	x 3%	= € 8.985,00 +
Immobili A/10	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x 2,5%	= € ---- +
Immobili abitativi	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x 2%	= € ---- +
Altre immobilizzazioni	€ 164.771,00	€ 163.930,00	€ 151.028,00	€ 159.909,67	x 15%	= € 23.986,45 +
Immobili in piccoli comuni	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x 0,50%	= € ---- +
Navi	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x 6%	= € ---- +
<b>Ricavi presunti (RS123, col. 2)</b>						<b>€ 33.183,82 =</b>

2- Verifica della condizione di "società non operativa" [(ricavi effettivi) per società di comodo]				
Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media
	2024	2023	2022	
Ricavi	€ 22.088,00	€ 9.251,00	€ 52.703,00	€ 28.014,00 +
Incrementi di rimanenze	€ ----	€ ----	€ ----	€ ---- +
Proventi non straordinari	€ ----	€ ----	€ ----	€ ---- +
<b>Ricavi effettivi (RS123, col. 2)</b>				<b>€ 28.014,00 =</b>

Si è in presenza di società non operative se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi presunti.

- Note**
- Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, sono escluse quelle in corso di costruzione, nonché gli acconti.
  - I valori dei beni e delle immobilizzazioni sono assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei 2 precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
  - Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 110, c. 1 Tuir.
  - Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
  - Agli impianti fotovoltaici si applica il coefficiente del 3% previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili. Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la percentuale del 2,38% prevista per tali asset.
  - La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia ha escluso dal calcolo del test di operatività della società partecipante sia la partecipazione in presenza per quest'ultima di causa di esclusione, sia dei crediti da finanziamento eseguito verso la partecipata (in quanto elemento correlato a una partecipazione esclusa dal test) [interpello, istanza prot. 904-1007/14].
  - Le società che hanno rivalutato i beni devono considerare i maggiori valori nel calcolo dei ricavi minimi presunti.

3 - Determinazione del reddito presunto (se il soggetto è considerato "non operativo")			
Tipologia di beni	Dati esercizio	%	Ricavi presunti
Titoli e crediti	€ 21.237,00	x 0,75%	= € 159,28 +
Immobili ed altri beni	€ 299.500,00	x 2,38%	= € 7.128,10 +
Immobili A/10	€ ----	x 2%	= € ---- +
Immobili abitativi	€ ----	x 1,50%	= € ---- +
Altre immobilizzazioni	€ 164.771,00	x 12%	= € 19.772,52 +
Immobili in piccoli comuni	€ ----	x 0,45%	= € ---- +
Navi	€ ----	x 4,75%	= € ---- +
<b>Reddito presunto Ires</b>			<b>€ 27.059,90 =</b>

- Reddito presunto**
- Il reddito presunto, indicato nel rigo RS125, deve essere confrontato con quello indicato nel rigo RN6; se quest'ultimo risulta inferiore al primo, il reddito imponibile di rigo RN6 deve essere integrato di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
  - Il rigo RN6 è aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato.

- Note**
- Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare, nel rigo RS124, colonna 1 la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni quali, ad esempio:
    - .. proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva; .. reddito esente ai fini Ires, anche per effetto di plusvalenze realizzate (art. 87 Tuir); .. dividendi che fruiscono della detassazione (art. 89 Tuir);
    - .. importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, c. 4 Tuir.
  - Nella colonna 2 deve essere indicata la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito, qualora in precedenti esercizi sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 86, c. 4 Tuir. In colonna 3 si indica la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2.

4 - Prospetto valore produzione netta minima Irap	
Descrizione	Importo
Reddito minimo	€ 27.059,90 +
Retribuzioni dipendenti, compensi Co.co.co., lavoro autonomo occasionale e altre somme	€ 20.000,00 +
Interessi passivi	€ 5.000,00 -
Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap	€ 3.000,00 =

**Valore presunto produzione netta Irap (IS20) € 49.059,90**  
**Valore effettivo della produzione (per i soggetti Ires: IC76) € 40.000,00**

Il valore più elevato rappresenta l'imponibile Irap.

- Note**
- (1) Rigo RS123, colonna 5 per società di capitali; rigo RS18, colonna 5 per società di persone.
  - (2) Sono compresi i compensi a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, c. 1, lett. I) Tuir.
  - (3) Compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria.
  - (4) Nel rigo IS20 si indica il valore della produzione che risulta dalla somma degli importi indicati nei righe IS16, IS17, IS18, al netto delle deduzioni di cui al rigo IS19.





## Benefici premiali ISA

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 11.04.2025, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2024. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2024 e 2023.

### Tavola

### Livelli di affidabilità richiesti, per il periodo di imposta 2024, per accedere ai benefici premiali

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2024	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2024 e 2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la <b>compensazione</b> dei crediti di importo <b>non superiore</b> a:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>€ <b>70.000</b> annui, relativi all'<b>Iva maturati nel 2025</b>, ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei <b>primi 3 trimestri del 2026</b> (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2026);</li> <li>€ 50.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap maturati nel 2024.</li> </ul> </li> </ul>	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2023.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la <b>compensazione</b> dei crediti di importo <b>non superiore</b> a:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>€ <b>50.000</b> annui relativi all'<b>Iva, maturati nel 2025</b> ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei <b>primi 3 trimestri del 2026</b> (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2026);</li> <li>€ 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel 2024.</li> </ul> </li> </ul>	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2023.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di <b>rimborso del credito Iva</b> , maturato per il <b>2025</b> , ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei <b>primi 3 trimestri del 2026</b> , per crediti di importo non superiore a € <b>70.000 annui</b> (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2026).	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2023.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di <b>rimborso del credito Iva</b> , maturato per il <b>2025</b> , ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei <b>primi 3 trimestri del 2026</b> , per crediti di importo non superiore a € <b>50.000 annui</b> (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2026).	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2023.
Esclusione degli <b>accertamenti basati sulle presunzioni semplici</b> .	8,5 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2023.
Riduzione di un anno dei <b>termini di decadenza</b> per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2024.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle <b>società non operative</b> .	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2023.
Esclusione della <b>determinazione sintetica del reddito</b> complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2024.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2023.



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

### Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il **principio contabile OIC 29** disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano i cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, la correzione di errori, gli eventi e operazioni straordinari, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Tale principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'OIC 29:

- i bilanci di liquidazione (OIC 5 "Bilanci di liquidazione");
  - i bilanci redatti in sede di ritorno ai principi contabili nazionali da bilanci precedentemente presentati secondo altri principi.
- Ciò premesso, in questa sede si esamina la fattispecie dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

#### DEFINIZIONE

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono **tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio**.

#### FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO (a)

Fatti che **evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio**, in conformità al postulato della competenza.

##### Esempi

- Definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data.
- Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo.
- Determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio del costo di attività acquisite o del corrispettivo di attività vendute prima della data di chiusura dell'esercizio.
- Determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere ai dipendenti per prestazioni svolte nell'esercizio chiuso.
- Scoperta di un errore o di una frode.

#### FATTI SUCCESSIVI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO (b)

Fatti che **modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, poiché di competenza dell'esercizio successivo**.

##### Esempi

- Diminuzione del valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura esercizio.
- Distruzione di impianti di produzione causati da calamità.
- Perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio in valute estere.
- Sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo conclusasi nel periodo tra la data di chiusura esercizio e quello di formazione del bilancio.
- Ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura esercizio e quella di formazione del bilancio.

#### FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE (c)

Fatti successivi alla data di chiusura del bilancio **che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale**.

##### Esempio

Gli amministratori manifestano l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

#### RILEVAZIONE IN BILANCIO

- I fatti del tipo (a) e (c) sono **rilevati in bilancio** per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.
- I fatti del tipo (b) **non sono rilevati in bilancio**; tuttavia, se **rilevanti**, sono **illustrati nella nota integrativa** perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

##### Termini

- Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la **data di redazione del progetto di bilancio** d'esercizio da parte degli amministratori.
- Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono **modificare adeguatamente il progetto di bilancio**, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione dello stesso.



## Contributi in conto capitale

Costituiscono sopravvenienze attive i proventi in denaro e in natura - diversi dai contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili, da quelli contrattuali e da quelli in conto esercizio - che rappresentano contributi in conto capitale, erogati per favorire un generico potenziamento della struttura patrimoniale dell'impresa o per la copertura di perdite. La classificazione civilistica è conforme alla disciplina fiscale. Tuttavia, è diverso il trattamento ai fini contabili da quello fiscale. Il primo, infatti, prevede l'imputazione a conto economico della sopravvenienza nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono state soddisfatte, secondo quindi il principio di **competenza**. Solitamente ciò avviene **all'atto della formale delibera da parte dell'ente erogante**. Ai fini fiscali, invece, l'art. 9, c. 1, lett. a) D. Lgs. 192/2024 ha previsto che tali contributi concorrono a formare il reddito secondo il criterio di cassa, esclusivamente **nell'esercizio in cui sono stati incassati**, con eliminazione della facoltà di rateizzazione vigente fino al 31.12.2023.

### CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

- Somme la cui erogazione risponde genericamente alla finalità di **incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa**, senza che la loro concessione si correli all'onere dell'effettuazione di uno specifico investimento in beni strumentali.
- La finalità è genericamente di incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa.
- **Sono individuati in via residuale** rispetto ai contributi in conto impianti (per l'acquisto di beni ammortizzabili) e ai contributi in conto esercizio.

Sono considerati **sopravvenienze attive** i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione dei contributi in conto esercizio e i contributi in conto impianti.

### ASPETTI CIVILISTICI

Iscrizione in bilancio in base al principio di **competenza**.

- I contributi in conto capitale sono iscritti in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano state soddisfatte. Solitamente ciò avviene all'atto della formale delibera da parte dell'ente erogante.
- Il contributo è imputato interamente a conto economico.

### ASPETTI FISCALI

I contributi in conto capitale rilevano nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giuridica del percettore, ovvero al momento dell'incasso (**criterio di cassa**).

Se il diritto è sottoposto a **condizione sospensiva**, il contributo **rileva fiscalmente solo al verificarsi della condizione**.

Se il contributo è erogato mediante riconoscimento di un **credito d'imposta**, lo stesso si considera **incassato nel momento in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte**.

#### Disciplina fino al 31.12.2023

- Concorrono, alternativamente, a formare il reddito:
  - nell'esercizio in cui sono stati **incassati**;
  - in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati **incassati** e nei successivi ma non oltre il 4°.

Rateizzazione in 5 anni

In caso di opzione per la rateizzazione della sopravvenienza attiva, mediante variazioni in diminuzione e in aumento nella dichiarazione dei redditi, vi è la necessità di stanziare le imposte differite.

#### Disciplina dal 2024

Per effetto dell'art. 9, c. 1, lett. a) D. Lgs. 192/2024, le sopravvenienze attive ex art. 88 Tuir concorrono a formare il reddito esclusivamente nell'esercizio in cui sono stati incassati, secondo quindi il principio di cassa, con eliminazione della facoltà di rateizzazione.

- Per i proventi di cui all'art. 88, c. 3, lett. b) Tuir **incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2023**, si applicano le disposizioni nel testo previgente anteriormente alle modifiche di cui al D. Lgs. 192/2024.
- **Restano quindi invariate le rateizzazioni in corso.**



### SCRITTURE CONTABILI



## NON SOLO IMPRESA

### Contributi ridotti per nuovi artigiani e commercianti

L'art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario. La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all'iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari. La riduzione contributiva riguarda sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione, sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.

#### BENEFICIARI

Lavoratori **che nel 2025** si iscrivono **per la prima volta** a una delle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario.

**Soci di società** (sia di persone, sia di capitali) che abbiano titolo all'iscrizione alle Gestioni artigiani e commercianti.

**Collaboratori familiari.**

#### AGEVOLAZIONE

Sgravio contributivo nella misura del **50% della sola aliquota** IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti).

Restano dovuti **per intero** il contributo di **maternità** e, per i commercianti, l'aliquota aggiuntiva per l'indennizzo per **cessazione attività**.

#### DURATA

La riduzione contributiva è attribuita per **36 mesi** decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1.01.2025 e il 31.12.2025.

La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell'obbligo contributivo.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell'arco temporale tra il 1.01 e il 31.12.2025), i 36 mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

#### DOMANDA

La riduzione contributiva è concessa su domanda

- La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" e compilando il relativo modulo, il cui rilascio sarà comunicato con apposito messaggio Inps.
- Mediante il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza.

È necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti.

#### INCOMPATIBILITÀ

- Lo sgravio contributivo è alternativo rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
- Pertanto, **non è possibile riconoscere la riduzione** nel caso in cui i lavoratori già fruiscono di:
  - **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **con più di 65 anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, prevista dall'art. 59, c. 15 L. 27.12.1997, n. 449;
  - **regime forfettario previdenziale** (art. 1, cc. da 77 a 84 L. 23.12.2014, n. 190).

**Tale alternatività è da intendersi riferita al singolo lavoratore** e non all'intero nucleo aziendale, essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo.

#### LIMITE DI RISORSE

L'agevolazione ha un limite massimo di **€ 300.000 nell'arco di 3 anni**.

L'Inps effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e, in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni.



## AGEVOLAZIONI

## Credito sponsorizzazioni sportive - 3° trimestre 2023

Il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive relative al 3° trimestre del 2023 è **stato prorogato**, offrendo un'importante agevolazione fiscale a professionisti, imprese e enti non commerciali che investono nel settore sportivo. Questa misura consente un rimborso pari al 50% delle spese sostenute per sponsorizzazioni effettuate tra il 1.07 e il 30.09.2023.

La proroga è stata introdotta con il D.L. 75/2023, entrato in vigore il 23.06.2023, che include interventi a sostegno delle associazioni sportive. Il Governo ha stanziato 1.000.000 di euro per garantire l'effettiva applicazione del beneficio fiscale.

## BENEFICIARI

- I destinatari del credito d'imposta sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:
  - che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;
  - che svolgano attività sportiva giovanile;
  - che siano soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a € 150.000 e non superiori a € 15 milioni.

PROGETTI  
E SPESE  
AMMISSIBILI

- Sono ammissibili le sole fatture con pagamento effettuato nel terzo trimestre 2023, dal 1.07.2023 al 30.09.2023, con mezzi diversi dal contante relative a contratti di sponsorizzazione aventi validità nel corso del 2023 per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
  - leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche/paralimpiche;
  - società sportive professionistiche;
  - società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel 2023 al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
- L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000.

## AGEVOLAZIONE

Contributo sotto forma di credito di imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1.07.2023 e fino al 30.09.2023, nel limite di € 10.000 per ogni soggetto richiedente.

## SCADENZA

Dal 5.06.2025 al 5.08.2025.



## SCADENZARIO

### Principali adempimenti mese di luglio 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 1 luglio	Modello 730/2025	<b>Conguagli</b> - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattate delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
	Canone RAI	<b>Esonero</b> - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2025 al 31.01.2026 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2026.
Giovedì 10 luglio	Inps	<b>Lavoratori domestici</b> - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	<b>Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2025.
Martedì 15 luglio	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegato al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Per le fatture elettroniche inviate mediante SDI l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. <b>Redditi 2025<sup>1</sup></b> - I contribuenti che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2025 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.
Mercoledì 16 luglio	Iva	<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai <b>contribuenti mensili</b> per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2025. <b>Contribuenti in regime forfetario</b> - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.



## Principali adempimenti mese di luglio 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 luglio (segue)	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Ragionieri commercialisti	<b>Agricoltura</b> - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2025. <b>Contributi</b> - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2025.
Domenica 20 luglio	Registratori telematici	<b>Verifiche periodiche</b> - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
Lunedì 21 luglio	Modello Redditi 2025	<b>Versamento</b> - L'art. 13 D.L. 17.06.2025, n. 84 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche <b>per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale</b> e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, <b>effettuano i predetti versamenti entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione</b> . Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.
Mercoledì 23 luglio	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
Venerdì 25 luglio	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del <b>trimestre precedente</b> .
Martedì 29 luglio	Bilancio	<b>Deposito</b> - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2025.
	Iva	<b>Modello Iva 2025</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
Mercoledì 30 luglio	Imposte dirette <sup>2</sup> Proroga <sup>1</sup>	<b>Modello Redditi 2025</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2024 e/o del 1° acconto 2025 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2025) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2024 o entro il 28.02.2025, con la maggiorazione.
		<b>Irap 2025</b> - Termine di versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.
		<b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2024 e di 1° acconto 2025, con la maggiorazione.
		<b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione.
		<b>Sostituti d'imposta "minimi"</b> - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2024 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.
	Cedolare secca <sup>2</sup> Proroga <sup>1</sup>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Isa <sup>2</sup> Proroga <sup>1</sup>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	Immobili all'estero <sup>2</sup> Proroga <sup>1</sup>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero <sup>2</sup> Proroga <sup>1</sup>	



## Principali adempimenti mese di luglio 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 30 luglio (segue)	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie <sup>2</sup> <b>Proroga<sup>1</sup></b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio <sup>2</sup> <b>Proroga<sup>1</sup></b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza <sup>2</sup> <b>Proroga<sup>1</sup></b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Diritto annuale CCIAA <sup>2</sup> <b>Proroga<sup>1</sup></b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Inps <sup>2</sup> <b>Proroga<sup>1</sup></b>	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2024 e acconto 2025 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. <b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2024 e del 1° acconto per il 2025, con la maggiorazione.
Giovedì 31 luglio	Imposte dirette	<b>Mod. Redditi 2025</b> - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Regime OSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 2° trimestre 2025 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
	Inps	<b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute per chi è stato riammesso alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 3-bis, cc. 1 e 2 D.L. 202/2024).
<b>Adempimento</b> - Termine di invio del modello A19 relativo al reddito professionale ai fini Irpef e al volume d'affari dichiarato ai fini Iva per l'anno precedente.		
Libro unico del lavoro	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	
Rottamazione quater		
Ragionieri commercialisti		
Agenti		
Note	1. L'art. 13 D.L. 17.06.2025, n. 84 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti <b>entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione</b> . Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. I <b>versamenti potranno comunque essere effettuati entro il 20.08.2025 con la maggiorazione dello 0,40%</b> .	
	2. <b>Per soggetti ISA, forfetari, ecc. non si applica la maggiorazione (D. Lgs. 13/2024).</b> <b>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</b> L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno ferialo successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].	